



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

***APPENDICE
AL REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA***

in vigore dal 6 agosto 2010

APPENDICE
AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
DEL COMUNE DI VILLORBA

A) Istituzione del registro della cremazione:

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio polizia mortuaria, su modello approvato dall'ufficio medesimo, in consonanza con eventuali indicazioni date dalla regione Veneto;

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Il testamento olografo (art. 602 C.C.) utilizzato dai cittadini a tale scopo potrà essere lasciato in consegna – in copia autenticata – all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.

L'ufficio preposto rilascerà ricevuta, avvisando il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso potrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma sul registro di cui all'art.50 legge n.18/2010 vale solo nella Regione Veneto.

B) Dispersione delle ceneri:

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.

2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di Giunta Comunale n.353 dell'11/07/1995.

3. E' vietata la dispersione in aria (al vento);

4. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi;

5. Per la dispersione in aree private (o in acque private) è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

6. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- in aree naturali, pubbliche o private, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- nei corsi d'acqua, a carattere pubblico o privato, nei tratti liberi da manufatti e natanti

7. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile;

9. Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

10. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come segue: personale dell'ufficio di polizia mortuaria comunale;

11. Il Comune è competente alle autorizzazioni per le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune, che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale e dalle presenti disposizioni;
12. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di Villorba capoluogo, zona nord-ovest, nelle aree verdi all'interno del quadrilatero occupato dagli edifici E-F-G-H-I-L-M-N destinati alle tumulazioni; resta salva l'individuazione di ulteriori aree che si rendano disponibili in altri Cimiteri;
13. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri.

C) Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione:

1. Il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010, è affidato al competente ufficio comunale di polizia mortuaria ed in particolare al Dirigente/Responsabile del servizio o suo delegato;
2. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, svolti a cura della Polizia Locale;
3. L'urna deve essere debitamente sigillata e conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, mobile), chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, Comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno del luogo predetto, devono essere riportati anche all'esterno dello stesso. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli, dei dati identificativi del defunto. Cessando le condizioni dell'affidamento, l'urna dovrà essere riconsegnata all'autorità comunale entro 20 giorni, per la collocazione delle ceneri nel cinerario Comune o per la conservazione dell'urna all'interno del cimitero o per un ulteriore affidamento o dispersione, con le modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario, o in caso di decesso di questi, dai suoi aventi causa.
4. Si approva la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio all'affidatario o all'impresa di trasporto operante per suo conto;
 - Consegna in Comune dell'urna all'affidatario – o suo speciale incaricato risultante da atto scritto, in caso di impedimento fisico - da parte dell'ufficio comunale di polizia mortuaria (che la riceve dall'affidatario o dall'impresa di trasporto operante per suo conto) e verbalizzazione della consegna;
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza nell'ambito comunale, cui consegue il trasferimento dell'urna, comunque non oltre 20 giorni;
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare preventivamente l'Amministrazione Comunale di eventuali trasferimenti di residenza in altro Comune o altra Regione, per la comunicazione della soggezione a tutte le norme e conseguenti obblighi;
5. Per l'affidamento dell'urna viene corrisposta la apposita tariffa.

D) Interramento di urna cineraria in cimitero:

Non è consentito l'interramento delle urne cinerarie all'interno dei Cimiteri Comunali, se non con urna in materiale biodegradabile nelle aree di cui al punto B).12.

E) Tariffario

L'Allegato n.1 al Regolamento Comunale "Elenco Diritti per Servizi Cimiteriali" (comunemente denominato "Tariffario") viene integrato come segue:

- indicazione, alla Parte II dello stesso, dei seguenti nuovi diritti: "9) Dispersione delle ceneri nella apposita area cimiteriale; 10) Dispersione delle ceneri nel territorio comunale eseguita dal personale autorizzato dal Comune, di cui all'art.3 comma 1, lettera d) della legge 130/2001"
- indicazione alla Parte IV dello stesso, che viene ridenominata "Autorizzazioni per trasporti ed altre autorizzazioni", del seguente nuovo diritto: "3) Affidamento dell'urna cineraria"

F) Abrogazione di norme

Le disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria incompatibili con quanto dispongono le norme della presente "Appendice" sono abrogate.